

Codice della crisi e dell'insolvenza, con la riforma del fallimento le nuove procedure di sovraindebitamento

Il decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 recante il "Codice della crisi e dell'insolvenza" importa integralmente nel nuovo codice le procedure di sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 2012, inserendo novità non solo nominali ma anche sostanziali nella relativa disciplina.

Il 14 febbraio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (D.Lgs. n. 14 del 2019). Tale nuovo codice (di seguito, anche, CCII) costituisce l'approdo di un lungo iter riformatore della legge fallimentare, il cui inizio può farsi risalire ai primi interventi del 2005 e 2006, e che si è concluso con i lavori della c.d. "Commissione Rordorf" di cui allo schema di legge delega per la riforma delle procedure concorsuali; in estrema sintesi, rappresenta un profondo mutamento dell'intero approccio alla crisi dell'impresa e del consumatore, andando quindi a riformare le procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e comprendendo, con modificazioni, quelle introdotte dalla disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3.

Con la pubblicazione del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in Gazzetta Ufficiale sono iniziati a decorrere i termini stabiliti per l'entrata in vigore delle nuove norme; infatti, come espressamente previsto dall'articolo 389 del suddetto codice l'entrata in vigore si perfezionerà decorsi 18 mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (e, pertanto, il 15 agosto 2020), eccetto gli articoli menzionati nel comma 2 del medesimo articolo, per i quali è espressamente previsto che entrino in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, quindi, il 16 marzo 2019.

Con riferimento alle procedure fallimentari e di sovraindebitamento si evidenzia che quelle che risulteranno ancora pendenti alla data di entrata in vigore del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza verranno definite sulla base di quanto previsto dalla previgente normativa prima citata.

Come si evince dalla relazione illustrativa al nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, tale integrazione si è resa necessaria, da una parte, per armonizzare le procedure di regolazione della crisi delle imprese con le procedure di sovraindebitamento, attualmente disorganiche e frammentate, e, dall'altra, permettere una maggiore e corretta applica-

zione di quanto già previsto nella legge n. 3 del 2012.

Tale nuovo inquadramento permette, in primo luogo, di uniformare e semplificare la disciplina di tutti gli istituti concorsuali basandosi sui principi generali, imposti dalla legge delega, come, ad esempio, adottare un unico modello processuale per l'accertamento della crisi e dell'insolvenza, dare priorità alle proposte che favoriscano la continuità aziendale e ridurre la durata ed i costi delle procedure.

In secondo luogo, si è reso necessario intervenire sul quadro normativo attuale per allinearsi ad altri stati europei ed extraeuropei, poiché in Italia si è registrata una scarsa applicazione degli istituti che promuovono da un lato una maggiore continuità aziendale e dall'altro una maggior tutela per i creditori.

Giova, inoltre, preliminarmente evidenziare che il suddetto codice ha ridefinito alcune nozioni fondamentali quali, ad esempio, quella di crisi, di insolvenza, di sovraindebitamento e di consumatore (come definiti nell'art. 2 del citato codice).

In particolare, per **crisi** si intende "lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate".

Per **insolvenza**, "lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni".

Inoltre, il **sovraindebitamento** viene definito come "lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore o del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza".

Il **consumatore**, infine, si configura nella "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali".

Con riferimento alla legge n. 3 del 2012, infatti, occorre ricordare che non hanno ancora trovato si-

gnificativa diffusione gli istituti, in essa disciplinati, utilizzabili per porre rimedio alle situazioni di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile e, pertanto, l'inserimento all'interno del nuovo codice ha come finalità anche quella di favorirne l'applicazione.

Tra le principali novità si evidenzia in primo luogo una modifica terminologica rispetto alla legge n. 3 del 2012 che, ricordiamo, aveva introdotto tre diversi istituti per il sovraindebitato. In particolare, il piano del consumatore, l'accordo di composizione della crisi e la liquidazione del patrimonio; nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza le procedure vengono definite, rispettivamente, **ristrutturazione dei debiti del consumatore** (artt. 67 - 73), **concordato minore** (artt. 74 - 83) e **liquidazione controllata** (artt. 268 - 277).

L'art. 65 del codice disciplina gli ambiti applicativi degli istituti sopramenzionati; infatti, come già evidenziato, possono essere utilizzati dal consumatore e da tutti i soggetti che, pur svolgendo un'attività imprenditoriale, non sono soggetti alle procedure di liquidazione giudiziale, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa.

Tra le principali novità del codice quella prevista dall'articolo 66 con cui vengono disciplinate le c.d. "procedure familiari". Tale articolo contempla sia la situazione in cui diversi soggetti conviventi risultino sovraindebitati sia la situazione in cui il sovraindebitamento emerga a seguito di fatti che hanno un'origine comune (ad esempio, fatti derivanti da una successione ereditaria). Viene pertanto prevista la possibilità di presentare un unico piano di ristrutturazione dei debiti nel caso in cui tutti i familiari siano consumatori. In caso contrario, quando anche uno solo dei debitori non sia consumatore, si applicano le disposizioni in materia di concordato minore.

Come già evidenziato, il codice disciplina tre diversi istituti; con riferimento alla ristrutturazione dei debiti del consumatore è previsto che solo il consumatore possa accedervi permettendogli, quindi, di evitare il giudizio e l'approvazione dei creditori, sottoponendosi alla sola valutazione del giudice.

È ritenuto un possibile utilizzatore del suddetto istituto la persona fisica, ancorché socio illimitatamente responsabile che agisce per i debiti estranei a quelli sociali.

Il consumatore sovraindebitato, quindi, con l'aiuto dell'organismo di composizione della crisi (OCC), proporrà un piano di ristrutturazione dei debiti con indicazione delle modalità e dei tempi necessari per superare la situazione di sovraindebitamento.

Di particolare rilievo anche la novità introdotta che consente il rimborso, alle scadenze pattuite, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se, alla data del deposito della domanda, questi ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito scaduto a tale data. Con tale previsione si stabilisce, quindi, che il de-

bito dipendente dal mutuo ipotecario acceso per l'acquisto della casa come abitazione principale può essere escluso, ai fini della ristrutturazione, dai debiti complessivi in capo al sovraindebitato, garantendo, quindi, un più facile accesso alle procedure di sovraindebitamento del consumatore e, soprattutto, la possibilità di mantenere salva la propria abitazione.

L'attuale codice ha previsto l'impossibilità di accedere alla suddetta procedura da parte del consumatore se lo stesso ha già ottenuto l'esdebitazione nei cinque anni precedenti (o se l'ha ottenuta già per due volte), ovvero se lo stesso ha adottato dei comportamenti in malafede o in frode ai creditori o che hanno determinato con colpa grave il sovraindebitamento.

A tal proposito, si evidenzia un'ulteriore novità introdotta in materia di sovraindebitamento ed, in particolare, il debitore persona fisica che risulti meritevole e che "non sia in grado fornire alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%".

La valutazione di rilevanza deve essere condotta su base annua e devono essere dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159.

Tra le principali novità relative alla ristrutturazione dei debiti del consumatore vi è, infine, un ampliamento della responsabilità per i creditori; infatti, colui che ha aggravato colpevolmente la situazione del sovraindebitato è sanzionabile, in quanto, come previsto dal comma 2 dell'art. 69, "non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore".

È stato riformulato, seppur in sostanziale continuità con quanto in precedenza previsto dagli artt. 10 e seguenti della legge n. 3 del 2012, il concordato minore (definito in precedenza come accordo di composizione della crisi), consentito ai debitori, escluso il consumatore.

La procedura tende a privilegiare le misure adottate per salvaguardare la continuità aziendale e professionale; infatti, rappresenta un requisito di ammissibilità la previsione di apportare delle risorse esterne tali da aumentare il soddisfacimento dei creditori.

Le norme che disciplinano il concordato minore risultano compatibili alla disciplina del concordato preventivo e pertanto a quest'ultimo si fa espresso rinvio.

Anche per tale procedura è stata introdotta la possibilità, nel caso di continuazione dell'attività aziendale, di prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzie reali gravanti sui beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale e interessi scaduto a tale data.

Anche in tal caso la domanda di accesso al concordato minore non è ammissibile laddove il debitore abbia già beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti o già per due volte ovvero se lo stesso ha adottato comportamenti volti a svantaggiare i creditori con malafede.

Ai fini di una sempre maggiore compatibilità tra concordato preventivo e concordato minore viene modificato anche il quorum necessario per approvare il concordato stesso infatti sarà sufficiente il voto favorevole dei creditori rappresentanti almeno il 50% più uno dei crediti.

Qualora uno dei creditori contesti il piano presentato il giudice può omologare il piano nel caso in cui accerti che il credito dell'opponente non possa essere soddisfatto in misura superiore nel caso di alternativa liquidatoria.

Il giudice inoltre può omologare il concordato minore anche laddove manchi il parere favorevole dell'amministrazione finanziaria, nonostante lo stesso risulti determinante ai fini dell'acquisizione della maggioranza relativa richiesta, nel caso in cui il credito vantato dalla stessa non possa essere soddisfatto in misura superiore utilizzando un'alternativa liquidatoria.

Anche per questo strumento di superamento della crisi, come anche disciplinato nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, è previsto che il creditore che ha colpevolmente aggravato o determinato il sovraindebitamento del debitore non è ammesso a proporre opposizione o reclamo in sede di omologazione del piano.

Il debitore può richiedere, in via principale o in via subordinata, a seguito di revoca dell'omologazione del concordato minore o di risoluzione dello stesso, la liquidazione del proprio patrimonio, in precedenza disciplinata dagli articoli 14-ter e ss. ed oggi inserita all'interno del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza agli artt. 268 e ss..

Si assiste, anche per questo istituto, ad un rinnovamento dal punto di vista terminologico; viene infatti sostituito il termine "liquidazione del patrimonio" con "liquidazione controllata del sovraindebitato", mentre sembrerebbe, da una prima interpretazione, immutata la finalità della procedura poiché finalizzata alla liquidazione del patrimonio, in continuità quindi con quanto già previsto nella legge n. 3 del 2012.

Tale procedura si configura come equivalente alla liquidazione giudiziale, ma si differenzia da quest'ultima, in primo luogo, per i soggetti ai quali risulta applicabile, poiché, come già evidenziato, possono accedere a tale procedura solo i consumatori, professionisti, imprenditori minori, agricoli ed ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale. Risulta una procedura più semplice dato il valore tendenzialmente ridotto dei beni oggetto di liquidazione controllata e data la semplicità delle situazioni economiche finanziarie.

Preme evidenziare inoltre che non spetta solo al debitore richiedere l'apertura della procedura ma sono legittimati anche i creditori e, nel caso in cui si tratti di debitore - imprenditore, il pubblico ministero.

Ad una prima lettura ed in attesa della relativa entrata in vigore, la nuova disciplina delle procedure di sovraindebitamento, pur senza risolvere tutte le problematiche emerse in fase applicativa della legge n. 3 del 2012, sembra intervenire e rimuovere, come sommariamente esaminato, alcune delle principali criticità che ne hanno fino ad ora reso difficile l'accesso e compromesso la diffusione.

GABRIELE FELICI E FRANCESCA VILLANI

BERNONI GRANT THORNTON

® RIPRODUZIONE RISERVATA

